

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
PER LA REGIONE SICILIANA

*Notifica per pubblici proclami*

disposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana  
in sede giurisdizionale con **ordinanza n.444/12 del 10 maggio 2012.**


Si rende noto

che è pendente dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la  
Regione Siciliana in sede giurisdizionale, **ricorso in appello R.G.**  
**324/2012** proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca e dall'Università degli Studi di Palermo, in persona dei rispettivi  
legali rappresentanti *pro tempore* (rappresentati e difesi e dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato di Palermo, e domiciliati *ope legis* presso gli  
uffici siti in via A. De Gasperi n.81)

contro


Di Carlo Claudia, Sinnone Giovanbattista, Bondì Monica, Castronovo  
Giovanni, Barbaro Stefania, Macaluso Valentina, D'Arpa Federica, Garofalo  
Elisabetta, Tortorici Marco e Albanese Mirko, rappresentati e difesi  
dall'Avv. Giacomo Ferrari ed elettivamente domiciliati in Palermo, piazza  
Virgilio n.4, presso gli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia (studio  
Pinelli) e contro Ippolito Dario, non costituito in giudizio per  
l'annullamento **della sentenza del T.A.R.S. Palermo (Sez. I) – n. 457 del**  
**28.2.12, pronunciata nel ricorso n.2545/11 Reg. Gen..**

Con tale sentenza, il T.A.R.S. Palermo, ritenuto assorbente di ogni altra  
censura il vizio, dedotto dalle parti odierne appellate, afferente alla  
(presunta) violazione del principio dell'anonimato, ha accolto per quanto  
di ragione l'avverso ricorso introduttivo, proposto contro i bandi di  
concorso per l'ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie



della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo —  
per l'A.A. 2011/2012 in “Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e —  
Radioterapia”, in “Fisioterapia” ed in “Infermieristica”, per l'effetto —  
“*facendo obbligo alla Università degli Studi di Palermo di procedere in via —  
definitiva alla ammissione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso —  
di laurea cui si controverte*”.

Con il predetto atto di appello iscritto al n. 324/2012 R.G. le —  
amministrazioni in epigrafe hanno chiesto l'annullamento e/o la riforma —  
previa interinale sospensione degli effetti — della sfavorevole sentenza di —  
primo grado, deducendo, in estrema sintesi, che la lamentata omessa —  
consegna delle buste che avrebbero dovuto racchiudere le schede anagrafiche —  
riportanti il codice identificativo della prova non ha, in realtà, in alcun —  
modo potuto incidere negativamente sul concreto rispetto del principio —  
dell'anonimato, risultando di contro *per tabulas* che, onde rendere difficile —  
ogni tentativo di collaborazione tra gli esaminandi, le prove di esame per —  
l'ammissione ai corsi erano state predisposte in tante versioni differenti —  
pari al numero dei candidati iscritti ai tests (circa 4000), nel senso che —  
le domande (uguali per tutti) erano articolate con un ordine diverso; e —  
che le concrete ed articolate modalità operative (mediante consegna a —  
ciascun candidato di quattro diversi codici a barre prestampati: cod. “A” —  
associato al nominativo; cod. “B” identificativo della scheda anagrafica, —  
ritirata dal personale di assistenza prima dell'inizio delle prove; cod. “D” —  
necessario solamente per abbinare il compito alla corrispondente griglia —  
delle risposte esatte; e cod. “C”, utilizzato solamente alla fine, per —  
attribuire ogni compito al corrispondente candidato), poste in essere per



consentire la correzione di ciascun elaborato e, solamente dopo la  
elaborazione della graduatoria anonima provvisoria, la identificazione del  
candidato, avevano in ogni caso idoneamente garantito e salvaguardato la  
segretezza e l'anonimato della procedura, impedendo anche in astratto "ogni  
possibilità della alterazione dei risultati".

È stata, al contempo, dedotta la inconsistenza degli ulteriori vizi *ex  
adverso* calendati in prime cure e ritenuti assorbiti dai primi giudici, non  
potendo, per un verso, procedersi ad alcuno scorrimento della graduatoria  
di merito in relazione ai posti riservati agli studenti extracomunitari e  
non coperti (a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale  
contrario a ciò); ed apparendo, sotto altro profilo, alla stregua di quanto  
incontestatamente accertato (in ottemperanza all'ordinanza n.2431/11 del  
TARS Palermo) dal Preside verificatore con relazione n.769 del 6.2.12, i  
quesiti somministrati ai partecipanti, correttamente formulati e pertinenti  
ai programmi di esame.

In ottemperanza alla ordinanza dell'Ecc.mo C.G.A. n. 444/12, si dispone  
l'integrazione del contraddittorio nel predetto giudizio di appello  
n. 324/12 R.G., con le modalità della notifica per pubblici proclami, nei  
confronti di tutti coloro che hanno partecipato alle prove d'esame ai Corsi  
di Laurea delle professioni sanitarie delle Facoltà di Medicina e Chirurgia  
dell'Università degli Studi di Palermo per l'A.A. 2011/12, in "Tecniche di  
radiologia medica per immagini", in "Fisioterapia" ed in "Infermieristica",  
e nei confronti di chiunque vi abbia interesse.

Avvocato dello stato  
Giuseppina Tutino

Il rettore  
prof. Roberto Lagalla

TC12ABA9834 (A pagamento).

